



CUNEO INFORMA

Newsletter informativa a cura di CNA CUNEO: Via Cuneo 52/I Borgo San Dalmazzo Tel. 0171/265536

CNA CUNEO

Segr. Provinciale:

BORGO SAN DALMAZZO
Via Cuneo 52/I
Tel. 0171.265536 Fax 0171.268261

Uffici territoriali:

MONDOVI'
Via P. Del Vecchio 10

ALBA - BRA
Piazza Rossetti 5/A 8 - Alba

SAVIGLIANO
Via Torino 90
Tel e Fax 0172/33632

SOMMARIO

Atteso aiuto per allentare la stretta del credito dal nuovo Fondo di garanzia

Revisione Tariffe Inail

Cna Odontotecnici:
Cna propone ricorso al Ministero della Salute

Segnaletica stradale in presenza di traffico veicolare

Albo autotrasportatori: avvio del procedimento di cancellazione

Lunedì 25 marzo 2019
Incontro camerale su metrologia in occasione di fiere, manifestazioni e sagre

Certificazioni previste dai Criteri Ambientali Minimi (CAM) edilizia

Atteso aiuto per allentare la stretta del credito dal nuovo Fondo di garanzia

Parte il conto alla rovescia per l'entrata in vigore, dal 15 marzo, delle nuove disposizioni operative che completano la riforma del Fondo di garanzia per le Pmi, fortemente sostenuta dalla CNA. Era dal 20-17 che micro e piccole imprese aspettavano questo via libera ministeriale.

Ora ci si può legittimamente attendere un significativo ampliamento della platea di soggetti che accederanno al Fondo e, come auspica Cna, un allentamento della stretta creditizia. Introdurre la valutazione del titolo di merito creditizio delle imprese permetterà di superare gli attuali criteri di accesso, che assorbono risorse in maniera eccessiva e riducono l'effetto leva. Importante è, inoltre, la valorizzazione dei Confidi, strumento principe dell'accesso al credito per le micro e le piccole imprese.

Revisione Tariffe Inail: firmato il Decreto di Attuazione

Tramite un comunicato pubblicato sul proprio sito istituzionale, il Ministero del Lavoro ha reso noto che il 27 febbraio 2019, è stato firmato dai Ministri del Lavoro e dell'Economia e Finanze il decreto che da attuazione alla revisione delle tariffe INAIL nel 2019 così come disposto dalla Legge di Bilancio 20-

19, articolo 1, commi da 1.121 a 1.125.

A seguito della suddetta firma, l'Istituto ha provveduto al ricalcolo dei tassi medi e alla revisione del meccanismo di oscillazione del tasso per andamento infortunistico.

Con la diminuzione di circa un terzo dei tassi medi, il risultato dichiarato dal Governo è un notevole abbassamento del costo del lavoro.

Ma il Consiglio di indirizzo e vigilanza (Civ) dell'Inail evidenzia la parallela riduzione di 150 milioni l'anno delle risorse destinate alla prevenzione e di 50 milioni/anno per le premialità alle imprese virtuose.

Il presidente del Civ, Giovanni Luciano, sostiene che, con un utile di 2 miliardi, il Governo, piuttosto che togliere questi incentivi-premialità alla sicurezza, può seguire altre vie.

Al di là delle diatribe tra Civ e Governo, di seguito ricordiamo le scadenze da rispettare per l'autoliquidazione 2018/2019 e proponiamo un "primo esercizio", puramente indicativo, per una valutazione degli effetti in termini di riduzione dei costi (sulle retribuzioni imponibili) di cui potranno beneficiare le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi in base alle differenti voci di rischio INAIL della gestione artigiana.

Cna Odontotecnici: Cna propone ricorso al Ministero della Salute

In data 28 marzo 2018 Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa C. N.A. aveva presentato istanza affinché la professione di odontotecnico fosse riconosciuta professione sanitaria; con nota del Ministero della Salute – Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del SSN – Ufficio V – Disciplina delle professioni sanitarie datata 24 settembre 2018, prot. n. 45421-P (mai notificata), ha espresso “parere non favorevole alla richiesta di individuazione della figura dell'odontotecnico quale nuova professione sanitaria”.

CNA SNO Odontotecnici ha quindi proposto ricorso al T.A.R. Lazio in quanto ritiene che la professione dell'odontotecnico, già qualificata “arte sanitaria ausiliaria”, reca i requisiti per essere qualificata professione sanitaria alla luce del formante normativo e giurisprudenziale interno ed eurounitario.

Segnaletica stradale per attività lavorative in presenza di traffico veicolare

E' stato finalmente emanato e pubblicato in GU il 13-2-2019 n. 37, il nuovo Decreto che individua le procedure di revisione, integrazione e rimozione della segnaletica per la delimitazione dei cantieri stradali in presenza di traffico veicolare, l'informazione e la formazione specifica di lavoratori e preposti addetti all'apposizione e rimozione della segnaletica, e i dispositivi di protezione individuale.

In decreto in questione, in attuazione dell'art. 161, comma 2-bis, del D.Lgs. 81/2008, entra in vigore decorsi 30 gg. dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e, in pari data, abroga completamente il Decreto 4 marzo 2013 che aveva dato luogo a molte contestazioni e numerose richieste di modifica anche da parte di CNA .

In base alle previsioni del nuovo Decreto, i gestori delle infrastrutture e le imprese appaltatrici, esecutrici o affidatarie, dovranno applicare almeno i criteri di sicurezza individuati nell'allegato I; l'adozione e l'applicazione di questi criteri minimi di sicurezza andrà evidenziata nei documenti della sicurezza aziendali.

L'allegato I, oltre che prevedere i criteri per la presegnalazione e quelli per la segnalazione di tutta una gamma di interventi in presenza di traffico veicolare, prevede che la squadra di intervento che installa, integra o rimuove la segnaletica debba essere composta in maggioranza da operatori con esperienza nel campo di attività e nella categoria di strada interessata dagli interventi e che tutti gli operatori della squadra di intervento siano formati secondo i criteri specificati nell'allegato II del Decreto.

In altre parole devono aver completato lo specifico percorso formativo previsto solo quegli operatori che appongono la segnaletica non tutti i lavoratori del cantiere stradale che saranno invece formati solo nei termini stabiliti dal D.Lgs. 81/2008.

Nell'allegato I si prevede inoltre che la gestione operativa degli interventi deve essere guidata e controllata da un preposto, specificamente formato, che coordini tutte le fasi delle operazioni (coordinamento a vista o tramite collegamento con apparecchi ricetrasmittenti). L'attività di coordinamento delle operazioni può essere effettuata anche dalle sale operative o dai centri radio, quindi il preposto non dovrà essere necessariamente presente nel cantiere.

L'allegato II chiarisce che, se ce ne fosse la necessità, la formazione specifica prevista dal Decreto stesso non è sostitutiva ma è da considerarsi integrativa della formazione obbligatoria già prevista dall'art. 37 del D. Lgs. 81/2008.

Vengono inoltre definiti i destinatari dei corsi, i soggetti formatori, i requisiti dei docenti, i criteri di organizzazione e i contenuti dei corsi, la verifica dell'apprendimento e le mo-

NEWS



Vicino a te anche su **facebook**

Per essere sempre aggiornato
CLICCA "MI PIACE"
www.facebook.com/cnacuneo

CERCACI ANCHE SU:



RICAMBIEREMO LA TUA AMICIZIA!

dalità di aggiornamento.

Le novità rispetto alla normativa previgente riguardano:

- obbligo di formazione solo agli addetti all'apposizione della segnaletica;
- numero massimo di allievi per ogni corso passa da 25 a 35 unità;
- percorso formativo per i preposti che abbiano già effettuato il percorso formativo come addetti ridotto a 4 ore, con riconoscimento della formazione pregressa,
- aggiornamento degli addetti e dei preposti deve essere effettuato nel quinquennio successivo, e almeno di 6 ore e può essere effettuato sui luoghi di lavoro.

Infine l'art. 4 del Decreto Interministeriale indica i requisiti degli indumenti ad alta visibilità che devono essere di classe 2 e 3 a seconda della tipologia di strada (non sono più ammessi indumenti ad alta visibilità di classe 1), la tipologia di segnalazione che devono avere i veicoli operativi e la segnaletica necessaria della zona di intervento.

Albo autotrasportatori: avvio del procedimento di cancellazione

La normativa ha assegnato all'Albo degli autotrasportatori delle ulteriori e specifiche funzioni di verifica in merito all'adeguatezza e alla regolarità delle imprese iscritte, come ad esempio la verifica del concreto svolgimento dell'attività economica, della congruità tra parco veicolare e numero di dipendenti autisti, della regolarità della copertura assicurativa, ecc.

L'Albo degli autotrasportatori, tramite pubblicazione sul sito <http://www.mit.gov.it/> (Sezione Amministrazione trasparente) e sul sito tematico <http://www.alboautotrasporto.it/> (Sezione Amministrazione trasparente), dà notizia della pubblicazione degli avvisi di avvio del procedimento di cancellazione delle imprese predisposti dal Comitato centrale per l'Albo a seguito delle irregolarità riscontrate nelle verifiche effettuate in attuazione dalla normativa vigente.

In particolare, dal 20 Febbraio 2019, sono disponibili sul sito dell'Albo degli autotrasportatori quattro elenchi di imprese dislocate su tutto il

territorio nazionale che, dagli accertamenti effettuati presso la banca dati dell'Albo e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, risultano trovarsi in una delle sotto riportate situazioni:

- 1 - IMPRESE CHE NON PAGANO LA QUOTA ALBO DA 7 ANNI.
- 2 - IMPRESE CHE NON HANNO DISPONIBILITÀ DI VEICOLI.
- 3 - IMPRESE SOSPESE DA UN PERIODO SUPERIORE A 2 ANNI.
- 4 - IMPRESE ISCRITTE IN VIA PROVVISORIA DA OLTRE 2 ANNI.

Per queste imprese, il Comitato centrale per l'Albo, ha disposto quattro conseguenti AVVISI di avvio del procedimento di cancellazione dall'Albo nazionale degli autotrasportatori.

Trascorsi i tempi tecnici che occorrono al Comitato centrale per abbinare le imprese dislocate sull'intero territorio nazionale con i rispettivi Uffici delle Motorizzazioni civili di competenza, i passaggi successivi saranno i seguenti:

- l'Albo degli autotrasportatori comunicherà agli Uffici territoriali delle Motorizzazioni le situazioni in cui versano le imprese;

- gli Uffici territoriali delle Motorizzazioni, per ognuna delle imprese di loro competenza, provvederanno ad avviare le procedure di cancellazione che prevedono, ai sensi dell'art. 24 della Legge n.298/74, l'assegnazione di un termine di almeno 30 giorni in cui l'impresa può presentare eventuali deduzioni oppure, nel caso ne faccia richiesta, intervenire personalmente nel procedimento.

Lunedì 25 marzo 2019 Incontro camerale su metrologia in occasione di fiere, manifestazioni e sagre

Il d.lgs. 219/2016 di riordino del sistema camerale ha confermato la competenza metrologica delle Camere di commercio e il D.M. 93/2017 ha previsto come questa, a decorrere dal 18/03/2019, debba essere ricondotta alla funzione di controllo e di vigilanza, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, attribuendo le competenze in materia di verifica periodica agli organismi accreditati che hanno presentato la SCIA ad Unioncamere.

In coerenza con questo ruolo e al fine di assicurare una adeguata informativa e un corretto comportamento da parte delle imprese e degli operatori economici, in particolare in occasione della partecipazione a fiere, manifestazioni e sagre, si invitano gli

Enti in indirizzo all'incontro in programma:

lunedì 25 marzo 2019 alle ore 9.30
presso il Salone d'Onore, via E. Filiberto, 3
Cuneo

Ai sensi delle norme citate, sono soggetti alla verifica periodica tutti gli strumenti di misura utilizzati per funzioni di misura legale e nelle transazioni commerciali e che l'obbligo decorre dalla loro messa in servizio, secondo la periodicità definita in funzione delle caratteristiche metrologiche (Allegato IV del D.M. 93/2017), o a seguito di riparazioni che abbiano comportato la rimozione dei sigilli legali, si evidenzia l'importanza della partecipazione all'incontro.

La partecipazione è gratuita, per motivi organizzativi si richiede l'adesione all'indirizzo mail: ufficio.metrico@cn.camcom.it possibilmente entro il 20 marzo 2019.

Certificazioni previste dai Criteri Ambientali Minimi (CAM) edilizia

Si pubblica l'elenco delle certificazioni previste dai Criteri Ambientali Minimi (CAM) edili, stabiliti dal nuovo Codice Appalti e richieste dalla Regione Piemonte per l'inserimento nel Catalogo regionale dei prodotti edilizi con certificazione ambientale, con preghiera di cortese diffusione presso le imprese.

Per ulteriori informazioni sul lavoro svolto in merito all'aggiornamento del Catalogo regionale Prodotti suindicato, è possibile contattare la società Environment Park, partner tecnico dell'Ente camerale nel progetto europeo Alcotra Eco-Bati, in materia di bioedilizia, referente è la dr.ssa Marianna Franchino (tel. 0112257519), che ha curato



OGGI RISPARMIA DI PIU'!

CNA Servizi più
I nostri **vantaggi e sconti esclusivi**
su oltre 20 servizi e prodotti
dedicati a te e alla tua impresa

Auto e Veicoli commerciali: Con Citroen e CNA un grande risparmio sull'acquisto di auto e furgoni: opportunità imperdibili per la mobilità tua e della tua azienda con sconti fino al 28% su tutta la gamma di auto e veicoli commerciali Citroen. Visita il Concessionario Citroen più vicino tra quelli aderenti e scopri tutte le novità dedicate ai Soci CNA.

E in più, risparmio e qualità anche su farmacie, terme, noleggio auto e furgoni, assicurazioni, villaggi turistici, rassegna stampa quotidiana on line, abbonamenti a riviste e tanto altro ancora.

l'aggiornamento del Catalogo prodotti regionale e lavorato in collaborazione con la Regione Piemonte per l'aggiornamento delle parti relative alla bioedilizia del Prezzario regionale.

Elenco Certificazioni richieste dai CAM

- Convalida dell'asserzione ambientale autodichiarata secondo la norma UNI EN ISO 14021, su diversi aspetti ambientali di prodotto come il contenuto di materiale riciclato;
- Marchio di qualità ecologica Ecolabel per prodotti con un ridotto impatto ambientale durante l'intero ciclo di vita, con particolare riferimento ai prodotti edilizi per coperture e rivestimenti, vernici e pitture (2010/18/CE30, 2009/607/CE31, 2009/967/CE32, secondo il Regolamento CE n 66/2010).;
- Certificazione Ambientale di Prodotto ReMade in Italy per materiali e manufatti a base di materiale riciclato, con riferimento alle percentuali di riciclato secondo la norma UNI EN ISO 14021;
- Certificazione Ambientale di Prodotto PSV (Plastica Seconda Vita) per materiali e manufatti a base di plastica riciclata, con riferimento alle percentuali di riciclato secondo la norma UNI EN ISO 14021;
- Dichiarazione Ambientale di Prodotto EPD conforme alle norme UNI EN ISO 14025 e UNI EN 15804, analizza e quantifica le prestazioni ambientali di prodotto sulla base dell'Analisi del Ciclo di Vita (LCA-ISO 14040) del processo produttivo;
- Certificazione di Gestione Forestale Sostenibile (GFS) per la materia prima legnosa o Certificazione della Catena di Custodia per prodotti a base legno, secondo gli schemi internazionali PEFC (Programme for Endorsement of Forest Certification Schemes) o FSC (Forest Stewardship Council).